Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 29 OTTOBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 1982.

Approvazione dei modelli di questionari, con i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza possono chiedere alle aziende od istituti di credito e all'Amministrazione postale ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi alle copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

(5947)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. **782.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, sulla costituzione delle cattedre nella scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 7 dicembre 1966;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979 con i quali sono stabiliti, tra l'altro, i nuovi orari di insegnamento per la scuola media statale, per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1979;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella organica allegata al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 2063/63;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, nella quale sono, per la scuola media statale:

a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;

b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre **1982**

Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 24

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento. Condizione per la istituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione della cattedra. Obblighi d'insegnamento
1) Religione (1)	Un'ora settimanale di lezione per classe.
2) Italiano, storia, educazione civica, geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la storia, l'educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella seconda classe (15 ore settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
3) Lingua straniera . . .	Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi.
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e **naturali**	Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso.
5) Educazione tecnica .	Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali). Con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi.
6) Educazione artistica .	Una cattedra ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'istituto cui è annessa la scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico nonché al professore di plastica dell'istituto d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico.

(1) Non costituisce cattedra.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione della cattedra. Obblighi d'insegnamento
7) Educazione musicale .	Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso di teoria, solfeggio e dettato musicale o in quello di strumento musicale determini il superamento del limite previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, l'insegnamento viene affidato per incarico.
8) Educazione fisica . .	Due ore settimanali per classe.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. **783.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 79/530 del 14 maggio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parl mentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri; del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto si applica, salvo quanto disposto dall'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, all'etichettatura, per la informazione sul consumo di energia ed altre informazioni complementari, ai seguenti apparecchi domestici:

apparecchi per la produzione di acqua calda;
forni;
frigoriferi e congelatori;
lavatrici;
televisori;
lavastoviglie;
essiccatori a tamburo;
macchine per la stiratura di biancheria.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle piastrine indicanti la potenza o elemento equivalente apposte per motivi di sicurezza su tali apparecchi.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso il suo ispettorato tecnico, vigila sull'applicazione del presente decreto e può disporre ispezioni ed acquisire informazioni e documenti, anche attraverso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

I prodotti di cui al precedente art. 1 devono essere muniti di etichette fornite dal costruttore ovvero dallo importatore, qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità, al commerciante interessato, il quale deve provvedere alla loro applicazione sui rispettivi apparecchi ogni volta che vengono esposti ai potenziali acquirenti. L'etichetta deve essere apposta nel punto che sarà stabilito dal successivo provvedimento di esecuzione della direttiva di applicazione o, se esso non fosse precisato, in un punto facilmente visibile.

L'etichetta con le rispettive informazioni deve essere riprodotta nei cataloghi e nel materiale pubblicitario messi a disposizione del pubblico, nonché nei documenti tecnici di istruzioni d'uso e nei certificati di garanzia destinati ai potenziali acquirenti, ad esclusione di campagne pubblicitarie condotte tramite giornali, riviste ed audiovisivi, trasmissioni radiofoniche e televisive, proiezioni cinematografiche e affissioni stradali.

Il costruttore ovvero l'importatore è responsabile della esattezza delle informazioni.

Art. 4.

L'etichetta di cui al presente decreto del Presidente della Repubblica avrà le seguenti caratteristiche:

a) l'etichetta contenente le informazioni relative al consumo di energia deve avere la forma e le dimensioni illustrate all'allegato I del presente decreto e recare nell'angolo superiore sinistro il segno distintivo riprodotto nell'allegato II del presente decreto;

b) le prescritte dimensioni esterne dell'etichetta sono di 90 × 100 mm; gli angoli di ogni etichetta sono arrotondati con un raggio di 6 mm;

c) l'etichetta deve essere stampata in nero su fondo di colore arancione;

d) la parte superiore deve avere un'altezza di 20 mm e contenere il segno distintivo riprodotto nell'allegato II impresso nel punto indicato all'allegato I del presente decreto;

e) l'informazione specifica è contenuta in un riquadro bordato da una cornice delle dimensioni di 78 × 74 mm;

f) nella parte superiore del riquadro è riservato uno spazio alla informazione specifica indicante il tipo di apparecchio, la marca e il riferimento del modello; le sue dimensioni sono determinate separatamente per ciascun tipo di apparecchio;

g) ogni spazio è separato da quello successivo da una linea orizzontale;

h) per le dimensioni di cui sopra è ammessa una tolleranza del 20%;

i) l'etichetta deve essere redatta in lingua italiana;

l) le etichette devono essere facilmente distaccabili dal loro supporto ed essere spalmate sul retro con un prodotto adesivo che consenta di incollarle sull'apparecchio e di staccarle facilmente dopo l'acquisto senza lasciare tracce che non possano essere eliminate con normali prodotti domestici, oppure devono aderire fortemente all'apparecchio per effetto elettrostatico.

Art. 5.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 2

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **784**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 79/531 del 14 maggio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, che applica ai forni elettrici la direttiva n. 75/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;

Considerato che in data 15 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto riguarda le informazioni relative al consumo di energia dei forni elettrici ad irraggiamento calorifico, indipendenti o facenti parte di un apparecchio domestico combinato, e la pubblicazione di informazioni complementari, da inserire nell'etichetta prevista dal presente decreto.

Art. 2.

Le informazioni specifiche sui forni elettrici devono essere contenute nell'apposito riquadro di cui all'allegato I del presente decreto; esse devono comprendere la designazione del tipo di apparecchio, il volume utile, il consumo per raggiungere i 200 °C, il consumo per mantenere per un'ora i 200 °C, il consumo totale, il consumo dell'eventuale ciclo automatico di pulizia, il riferimento delle norme relative alla misurazione di tali dati. I caratteri Universo 65 sono impiegati secondo il modello di cui a detto allegato I.

Questi dati sono designati con i seguenti termini:

a) Tipo di apparecchio « Forno elettrico ».

Queste parole sono seguite dalla marca e dal riferimento del modello.

Una linea orizzontale continua separa questo dato da quelli successivi.

b) Volume utilizzabile; questa quantità è espressa in litri.

Una linea orizzontale continua separa questi dati da quelli successivi.

c) Consumo di energia.

Consumo per raggiungere i 200 °C; questa quantità è espressa in kWh.

Il totale delle due quantità deve essere indicato immediatamente sotto tali dati. Una linea lunga quanto le cifre e l'abbreviazione dell'unità separa il totale da quanto lo precede. Il totale deve essere preceduto dalla parola: TOTALE.

Una linea orizzontale continua separa questi dati da quelli successivi.

d) Consumo del ciclo di pulizia.

Questo dato deve essere incluso nell'etichetta dopo che il metodo di misura sarà stato determinato con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una linea orizzontale continua separa questi dati da quelli successivi.

e) Norme.

I riferimenti alle norme debbono essere indicati su tutta la larghezza del riquadro con la sigla: « CENELEC HD 376 ».

L'indicazione dei dati occupa una colonna che si estende dal margine sinistro del riquadro fino a 30 mm dal margine destro. I dati occupano una colonna che va da 30 mm a sinistra del margine destro del riquadro fino al margine stesso.

Le indicazioni devono essere stampate in caratteri Universo 65.

Per le dimensioni di cui sopra è ammessa una tolleranza del 20 %.

Art. 3.

I costruttori o gli importatori sono tenuti a misurare il consumo di energia ed a stabilire le seguenti informazioni complementari in conformità dei metodi di misura di cui al documento di armonizzazione HD 376 del CENELEC dell'ottobre 1978, ad eccezione dei paragrafi 3.2 e 7, riprodotto nell'allegato II del presente decreto.

Per quanto riguarda il controllo della veridicità della etichetta:

a) la misurazione effettuata su un apparecchio conforme ai requisiti di fabbricazione scelto a caso tra gli apparecchi dello stesso tipo non deve discostarsi di più del 15 % dall'informazione indicata sull'etichetta.

In caso contrario, si deve effettuare un nuovo controllo su tre apparecchi conformi ai requisiti di fabbricazione scelti a caso tra gli apparecchi dello stesso tipo.

Se dalla media dei controlli effettuati sui tre apparecchi suddetti risulta uno scarto superiore al 10 % rispetto all'informazione indicata sull'etichetta, il costruttore o l'importatore deve applicare solo le etichette modificate in tal senso, a meno che nuove misurazioni, effettuate su richiesta del costruttore alla presenza di un rappresentante del Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, diano come risultato una media che non si discosti più del 10 % dalla misura indicata sulla etichetta.

Art. 4.

E' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi che non recano le informazioni mediante etichettatura di cui ai precedenti articoli, decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

A chiunque viola le disposizioni dei precedenti articoli si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 19

ALLEGATO I

ALLEGATO *II*

METODI DI MISURA

a) *Volume utile.*

Per dimensione utile si intende quella che è realmente disponibile per la cottura.

L'altezza è la dimensione utile fra gli elementi riscaldanti superiori ed inferiori o le facce interne del forno; se esistono più altezze del forno a seguito della possibilità di inserire un corpo di riscaldamento di griglia mobile, queste altezze vanno misurate.

La larghezza interna utile è quella fra i supporti dei graticci. Gli elementi riscaldanti sui fianchi sono trattati conformemente al capoverso precedente.

La possibilità utile è quella fra la parte interna posteriore e la faccia interna della parte chiusa.

b) *Consumo di energia per raggiungere i 200 °C.*

Il forno da provare è lasciato a riposo con la porta aperta, per due ore nella camera di prova. Una coppia termoelettrica nuda a filo fine di diametro non superiore a 0,3 mm è posta al centro del volume utile dello scomparto forno. Un graticcio avente apertura di almeno 80% della facciata totale del forno e utilizzato come supporto; nessuna griglia o accessorio diverso dal graticcio menzionato deve essere posto nel forno. La coppia termoelettrica è posta a 20 mm almeno dal graticcio. La porta e poi chiusa e la regolazione del forno è posta nella posizione più elevata ed il forno è posto sotto tensione. Si misura allora il tempo necessario per elevare di 180 °C la temperatura del forno; questo tempo è espresso in minuti e secondi.

Si considera come consumo di pre-riscaldamento il valore dell'energia consumata durante il tempo di pre-riscaldamento, esso è espresso in kilowattore, con un decimale. La precisione di misura deve essere di 2 °C.

c) *Consumo di energia per mantenere per un'ora i 200 °C.*

Il comando della temperatura è regolato in modo che la differenza media fra la temperatura del forno e quella della camera di prova sia di 180 °C.

La temperatura è misurata conformemente al precedente paragrafo *b*). Dopo che lo stato di regime è ottenuto, si determina il consumo di energia durante un periodo di tempo superiore a due ore, comprendente un numero intero di cicli di inserimento. Si considera come consumo orario il valore calcolato per le perdite di calore stabili espresso in kWh/ora, con una cifra decimale.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 ottobre 1982.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 30 marzo 1981, n. 119 e 26 dicembre 1981, n. 779;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, del 25 marzo 1982, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984, per un importo nominale di L. 3.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° aprile 1984, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un milardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° ottobre 1982 a quella n. 4 di scadenza 1° aprile 1984.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Canone delle proporzioni » nel corpo del titolo e la « Testa di giovane » in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai « nodi leonardeschi » ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella con cornice propria recante la riproduzione del presunto autoritratto di Leonardo della Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 18% - di scadenza 1° aprile 1984 - Leggi 30 marzo 1981, n. 119 e 26 dicembre 1981, n. 779 - e decreto ministeriale 18 marzo 1982 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1982 - Roma, 1° aprile 1982 - Il Direttore Generale (Zitelli) - V° per la Corte dei conti (Manna) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N. 757300 di pos. (serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel Gran Libro etc. » è posto uno spazio circolare che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, raffigurante il « Cassero medievale nel Borgo di Vinci » sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 18% di scadenza 1° aprile 1984; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indi-

cazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare, con fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 18% — di scadenza 1° aprile 1984 — leggi 30 marzo 1981, n. 119 e 26 dicembre 1981 — n. 779 e decreto ministeriale 18 marzo 1982 ». — Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 18% 1° aprile 1984 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L.	100.000:	in bruno;
per i titoli da L.	500.000:	in grigio lavagna;
per i titoli da L.	1.000.000:	in viola-malva;
per i titoli da L.	5.000.000:	in bruno-seppia;
per i titoli da L.	10.000.000:	in verde pisello;
per i titoli da L.	50.000.000:	in celeste;
per i titoli da L.	100.000.000:	in blu chiaro;
per i titoli da L.	500.000.000:	in rosso chiaro;
per i titoli da L.	1.000.000.000:	in verde-smeraldo chiaro.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1982
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 114

(5283)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 ottobre 1982.

Impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962 n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale (*Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1973, n. 104), e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), con il quale si consente che i mosti, i vini ed i vini speciali, destinati a locali ove si vende vino sciolto ai consumatori, possano essere posti in recipienti di acciaio inossidabile aventi una capacità non inferiore a litri 50;

Ritenuta l'opportunità di ridurre il limite minimo della capacità dei suddetti recipienti dagli attuali litri 50 a litri 18;

Decreta:

Art. 1.

I mosti, i vini ed i vini speciali destinati esclusivamente ai locali ove si vende vino sciolto ai consumatori, possono essere posti in recipienti di acciaio inossidabile aventi una capacità non inferiore a litri 18. Detti recipienti devono essere rispondenti alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 16 ottobre 1980, di cui alle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

([illegible])

DECRETO 21 ottobre 1982.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha istituito un regime di aiuti per la trasformazione di fichi secchi e uve secche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio del 28 aprile 1981;

Visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica agli adattamenti dei trattati, in particolare l'allegato 1, capitolo *B*, punto k);

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2674/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche ed i fichi secchi, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2178/82 della commissione, del 5 agosto 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che fissa, per la campagna 1982-83, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso nonchè i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che integra il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore delle uve secche e dei fichi secchi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Capo primo

Art. 1.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981 modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2674/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982, e del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2178/82 della commissione, del 5 agosto 1982, nonchè dal regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già statuiti dalla testè citata normativa ed integrati dalle norme successive del presente decreto sono:

A) Le regioni ovvero gli enti pubblici da esse designati per:

- il rispetto dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti dai combinati disposti del punto 2, primo trattino, art. 9, del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, soprarichiamato e dall'art. 1, punto 1, dall'art. 2, punto 1 e dall'art. 3, comma unico, del regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982;
- le uve secche di Corinto e le sultanine, che un determinato quantitativo non sia stato trasformato in uve secche destinate alla vendita, conformemente all'art. 9, par. 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, e successive modifiche;
- la conformità dei prodotti consegnati ai trasformatori ed agli organismi ammassatori alle norme di qualità ad essi applicabili e riportate nell'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2178/82 della commissione, del 5 agosto 1982;
- il rispetto, per le uve di Corinto, da parte del produttore, degli impegni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, e successive modifiche;
- accertare i quantitativi acquistati dagli organismi ammassatori ed il loro collocamento;
- accertare le trasformazioni dei quantitativi di materie prime consegnate in virtù dei contratti *A* e *C* di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, e successive modifiche;
- accertare la conformità dei prodotti ricavati dalla trasformazione dei quantitativi, di cui al precedente trattino, alle norme di qualità ad essi applicabili e riportate nell'allegato secondo del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, e successive modifiche;
- la verifica, per sondaggio, presso lo stabilimento di trasformazione, del peso e della qualità dei prodotti consegnati in virtù dei contratti di trasformazione nonché dei prodotti ricavati da questa ultima;
- la verifica della contabilità di magazzino di ogni impresa di trasformazione;
- la verifica, per sondaggio, presso gli organismi ammassatori, del peso e della qualità dei prodotti acquistati e venduti rispettivamente in virtù dei contratti *B* e *C* di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della Commissione, del 20 agosto 1981, e successive modifiche;
- la verifica della contabilità di magazzino di ogni organismo ammassatore;
- la verifica delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto, nonché i controlli delle quantità trasformate che, seppure vendute, non siano ancora state consegnate ai destinatari;
- la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, nonché per eventuali sopralluoghi alle effettive superfici dallo stesso investite a coltura di uve e fichi per la produzione di uve secche e fichi secchi.

Le regioni, ai fini degli accertamenti di cui al settimo trattino sub *A*), potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo ed ente a ciò chiamato per legge;

B) Gli ispettori provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto, da parte delle aziende

avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

C) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA), per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Capo secondo

Art. 2.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dagli articoli 2, 3, 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, e successive modifiche, nonché dall'art. 1 del regolamento (CEE) numero 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, e successive modifiche.

Art. 3.

Qualifica di produttore agricolo

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che produce, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, così come definito dal regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978.

Capo terzo

Art. 4.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni i controlli stabiliti dalla normativa comunitaria, richiamati ai capoversi sub *A*), del precedente art. 1, sia sul rispetto del prezzo minimo, sia sulla trasformazione dei prodotti oggetto di contratto, sia infine sulla conformità alle norme di qualità della produzione conseguita, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti per territorio:

- un esemplare di ogni contratto di trasformazione *A* e *C* intervenuto tra il trasformatore ed il produttore agricolo ovvero tra il trasformatore e l'ente ammassatore, prima della data di esecuzione;

- copia delle bollette di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità del prodotto ad essi consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio postale, nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione *A* e *C* direttamente al produttore, ovvero all'ente ammassatore, mediante assegno vaglia o assegno postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso, per quanto riguarda il produttore agricolo, è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro, che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 5.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare di ogni contratto di trasformazione *A* e *C* ed, eventualmente delle clausole addizionali a tale atto, deve essere altresì trasmesso ovvero consegnato, a cura del trasformatore, alla propria associazione nazionale di categoria di cui al punto *C*) dell'art. 1 ed allo stesso produttore ovvero ente ammassatore in quanto parte contraente.

A tali associazioni dovranno ugualmente essere trasmesse le risultanze delle registrazioni di cui al successivo art. 9 nonché quelle dei libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 9, e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 4, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuno degli organismi nazionali di categoria, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quello da lui scelto, possibilmente il più rappresentativo rispetto al proprio territorio.

Capo quarto

Art. 6.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 1, trasmetteranno al trasformatore ovvero all'ente ammassatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino, in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione o nei magazzini di ammasso a titolo dei contratti *B*, le singole quantità dei prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione del prodotto consegnato a titolo dei contratti *A* e *C*, la conformità dei prodotti alle norme di qualità richiamate al terzo e settimo trattino sub *A*) del precedente art. 1 nonché ogni altra certificazione di avvenuto controllo necessaria secondo i casi al trasformatore e all'ente ammassatore per il completamento della domanda di aiuto.

Art. 7.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione consegnata, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Art. 8.

Compiti dell'ispettorato provinciale del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda di trasformazione dovrà essere fatto mediante vaglia o assegni postali intrasferibili, ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita, per il pagamento del prodotto, al precentente art. 4.

Infine, per i controlli di cui al precedente art. 1, punto *B*), gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati ai pagamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

Capo quinto

Art. 9.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, art. 5, punto 2, le imprese di trasformazione di uve secche e fichi secchi devono istituire una contabilità di magazzino registrante:

a) i lotti di materie prime acquistati ed entrati nello stabilimento ogni giorno, distinguendo quelli che formano oggetto dei contratti *A* e *C* o di clausole addizionali, nonché i numeri e data delle bollette di ricevimento rilasciate per questi lotti;

b) il peso di ogni lotto entrato nello stabilimento; per i lotti che formano oggetto dei contratti *A* e *C*, il nome e l'indirizzo del contraente;

c) i quantitativi di prodotti finiti, suddivisi secondo la quantità, ricavati ogni giorno dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelli ottenuti dalle materie prime consegnate in virtù dei contratti *A* e *C*;

d) numero e data della fattura.

E' fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte.

La stessa dovrà, altresì, essere verbalmente avvertita delle responsabilità anche penali che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata.

Art. 10.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni di peso netto e di peso lordo distinto per varietà e qualità di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

Art. 11.

Comunicazioni inderogabili a carico delle industrie di trasformazione

Ogni industria di trasformazione dovrà comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V:

a) al più tardi il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di materie prime:

- che ha formato oggetto di contratti *A* ed eventuali clausole addizionali, e di contratti *C*;
- consegnato in virtù di tali contratti e clausole addizionali nel corso della campagna;

b) al più tardi il 10 giugno di ogni anno:

- il quantitativo di prodotti finiti ricavati dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *a*) nel corso della stessa campagna;
- le scorte dei prodotti finiti esistenti al primo giugno dello stesso anno.

Capo sesto

Art. 12.

P r o c e d u r e

Il trasformatore può presentare per ogni campagna due domande di aiuto, la prima per i prodotti ottenuti sino al 31 dicembre e la seconda per quelli ottenuti dopo questa data.

Entro sessanta giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione, il trasformatore presenta la domanda di aiuto alla produzione, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 13.

D o m a n d a

La domanda di aiuto alla produzione deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i quantitativi, ripartiti per contratti *A* e *C* o eventuali clausole addizionali, di materie prime conformi alle norme di qualità che sono stati consegnati in virtù di tali contratti e clausole;

c) le fatture debitamente quietanzate, secondo il caso:

- dal produttore, per le materie prime di cui alla lettera *b*) attestante che quest'ultimo ha ricavato un

prezzo pari almeno al prezzo minimo previsto dal regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982;

- dall'organismo ammassatore, con l'indicazione del prezzo effettivo pagato dal trasformatore;

d) i quantitativi e le qualità di prodotti finiti ricavati dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*) durante il periodo in questione;

e) attestati rilasciati dalle regioni competenti per territorio a garanzia:

- dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo;
- degli avvenuti controlli di cui ai relativi trattini sub *A*) dell'art. 1 del presente decreto;
- della regolarità della contabilità di magazzino;
- della natura giuridica di produttore agricolo;

f) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e trasformatore, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonché, infine, quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

g) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito.

Art. 14.

Ipotesi di rapporti contrattuali tra trasformatori e produttori associati

Ove dovessero insorgere rapporti contrattuali sia di trasformazione che di ammasso con produttori associati, soccorreranno le norme relative di cui al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto ministeriale 10 agosto 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1982, in quanto applicabili.

Lo stesso dicasi in ipotesi di trasformazione di prodotto da parte di cooperative verticalizzate.

Capo settimo

Art. 15.

Enti ammassatori

Esplicano le funzioni ed il ruolo di enti ammassatori gli organismi agricoli a natura giuridica cooperativa di qualsiasi grado, nonché le persone fisiche o giuridiche che, attesa la loro disponibilità:

- di magazzini frigoriferi per la conservazione refrigerata del prodotto ovvero di impianti di magazzinaggio per una idonea conservazione del prodotto e di una capacità minima;
- di una strutture finanziaria adeguata alle esigenze di un sollecito pagamento del prodotto agricolo;
- di spazi ed attrezzature idonei per la cernita e la preparazione richiesta nella fase di pre-stoccaggio;
- di strutture contabili-amministrative, tra l'altro, in particolare per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, e successive modifiche, nonché del successivo art. 18 del presente decreto;
- di impegno a praticare prezzi conformi, secondo il caso, alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2194/82 del Consiglio, e successive modifiche, per i prodotti acquistati o venduti rispettivamente in virtù dei contatti *B* e *C*,

siano stati riconosciuti con atto formale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sotto pena di decadenza dal ruolo e dalle funzioni nell'ipotesi di un mancato soddisfacimento dei requisiti in causa.

Art. 16.

Disposizioni per gli enti ammassatori

Al fine di consentire alle regioni i controlli stabiliti dalla normativa comunitaria, richiamati ai capoversi sub *A*), del precedente art. 1 sia sul rispetto del prezzo minimo sia sulle incombenze a carico degli enti ammassatori, questi ultimi dovranno trasmettere alle regioni competenti per territorio:

- un esemplare di ogni contratto *B* intervenuto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, e successive modifiche, tra i produttori o la loro associazione o unione, debitamente riconosciuta e gli organismi ammassatori stessi;
- copia delle bollette di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità del prodotto ad essi consegnato;
- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio specificando i destinatari dei pagamenti medesimi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Art. 17.

Deroghe per gli enti ammassatori

Gli enti ammassatori, tenuto conto della eccessiva polverizzazione delle consegne dei prodotti in causa, da parte dei singoli produttori, possono derogare dagli obblighi delle forme di pagamento poste al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto per i prodotti ricevuti in esecuzione dei contratti *B*, ovvero di ammasso, sempreché diano prove inconfutabili alle regioni di aver rispettato il prezzo minimo voluto, nel quadro delle procedure ed accertamenti che le singole regioni, in rapporto alle diverse realtà, determineranno.

Sono pertanto fatte salve per i soli enti ammassatori tutte le forme di pagamento già effettuate ai produttori agricoli diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 22 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1981, purché esercitate nel quadro di disposizioni regionali.

Art. 18.

Contabilità di magazzino a carico degli enti ammassatori

E' fatto obbligo agli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, art. 5, punto 3, di istituire una contabilità di magazzino registrante prioritariamente:

a) i lotti di materie prime acquistati ed entrati in magazzino ogni giorno distinguendo quelli che formano oggetto di contratti *B*, nonché i numeri delle bollette di ricevimento eventualmente rilasciate per questi lotti;

b) il peso e la qualità di ogni lotto entrato in magazzino, nonché, per i lotti che formano oggetto dei contratti succitati, il nome e l'indirizzo del contraente;

c) i quantitativi e le qualità di materie prime acquistate in virtù dei contratti *B* che sono venduti ogni

giorno, distinguendo quelli che formano oggetto dei contratti *C* di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81, e successive modifiche.

E' fatto obbligo al titolare dell'ente ammassatore, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alle pesature, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata.

Art. 19.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà e qualità del prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

Art. 20.

Comunicazioni inderogabili a carico degli enti ammassatori

Ogni ente ammassatore dovrà comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V:

a) al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di materie prime:

- che ha formato oggetto di contratto *B;*

b) al più tardi il 1° giugno di ogni anno:

- le scorte delle materie prime esistenti al 1° giugno dello stesso anno.

Art. 21.

Procedure

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, è data facoltà agli organismi ammassatori di presentare due domande di aiuto nel corso della campagna di trasformazione: la prima per i prodotti da esso conservati sino alla fine di febbraio e la seconda per quelli conservati a decorrere da tale data sino alla fine della campagna, qualora però venga autorizzata, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, par. 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, e successive modifiche, una proroga dell'ammasso di alcuni quantitativi dopo la fine della campagna; una terza domanda di aiuto può essere presentata per questi quantitativi sino alla fine del periodo di ammasso di questi ultimi.

Ogni domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla fine del periodo di ammasso corrispondente.

Art. 22.

Entità dell'aiuto

L'aiuto all'ammasso previsto dall'art. 10, par. 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, e successive modifiche, è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto per ciascuna settimana di ammasso, all'importo indicato qui di seguito:

- 0,37 ECU per l'uva secca sultanina della qualità n. 4;
- 0,21 ECU per i fichi secchi della qualità C.

I coefficienti da applicare all'aiuto all'ammasso per i prodotti diversi dai prodotti pilota sono fissati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982.

Art. 23.

Domanda

La domanda di aiuto all'ammasso deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) secondo il caso, la qualità ed i quantitativi acquistati in virtù dei contratti *B* che sono stati ammassati, nonché la data in cui sono entrati in magazzino o l'indicazione del riporto di scorte;

c) la fattura, debitamente quietanzata dal produttore o dalla sua associazione o unione riconosciuta, delle materie prime acquistate di cui alla lettera *b*);

d) la qualità ed i quantitativi venduti in virtù dei contratti *C* durante il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto, la data in cui sono usciti dal magazzino ed, eventualmente, i quantitativi in giacenza alla fine del periodo in questione;

e) attestati rilasciati dalla regione competente per territorio a garanzia:

- degli avvenuti controlli di cui ai relativi trattini sub *A*) dell'art. 1 del presente decreto;
- della regolarità della contabilità di magazzino;
- della natura giuridica di produttore agricolo;

f) estremi del decreto ministeriale di riconoscimento del ruolo e della posizione di ente ammassatore con le indicazioni della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stato pubblicato, ovvero, in mancanza di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Contestualità della domanda di aiuto all'ammasso e della compensazione finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell'art. 6 e dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981 e dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, modificato dal regolamento (CEE) n. 2178/82 della commissione, del 5 agosto 1982, ogni domanda di aiuto all'ammasso presentata dall'organismo ammassatore è accompagnata, se del caso, dalla domanda di compensazione finanziaria.

Quest'ultima deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i quantitativi e le qualità venduti nel periodo al quale si riferisce la domanda al di sopra del prezzo minimo fissato in conformità dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2194/81 e, per ogni contratto, l'indicazione del prezzo di vendita;

c) i quantitativi e le qualità venduti nel periodo suddetto al di sotto del prezzo minimo fissato in conformità dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, e successive modifiche e, per ogni contratto, l'indicazione del prezzo di vendita;

d) la fattura debitamente quietanzata;

e) le certificazioni contemplate ai punti *c*) ed *f*) del precedente art. 23.

Art. 25.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione, nonché degli aiuti e delle compensazioni finanziarie agli enti ammassatori previsti dagli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, e successive modifiche, ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 26.

Gli aiuti alla produzione, nonché gli aiuti e le compensazioni finanziarie agli enti ammassatori di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, e nelle misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982.

Art. 27.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, e successive modifiche e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario, ovvero delle compensazioni finanziarie da parte dell'A.I.M.A., potrà operare per tutti i contratti (*A*, *B* e *C*) ed i conferimenti, facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, ovvero ad uno stesso ente ammassatore, nei confronti dei quali dovessero insorgere sospetti — comprovati da denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 28.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 29.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme di cui ai regolamenti (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, n. 2425/81 e n. 2194/82 della commissione, rispettivamente del 20 agosto 1981 e del 6 agosto 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(5156)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Sidernova », in Pieve di Cento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 26 luglio 1982 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Sidernova », con sede in Pieve di Cento (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Sidernova », con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Giulio Filiberti in data 25 settembre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2450 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gian Domenico Righini, nato il 26 settembre 1933 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: DI GIESI

(5183)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 agosto 1982, n. **785**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 1.000.000, disposto dalla sig.ra Razzetti Renata vedova Romei a favore dell'« Istituto don Gnocchi » di Torino, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione suddetta in data 3 dicembre 1977, con testamento olografo 26 luglio 1973, pubblicato a rogito dott. Nazzareno Dobici, notaio in Roma, il 22 luglio 1976, n. 820624 di repertorio e n. 25889 di rogito, registrato a Roma il 23 luglio 1976 al n. 6803.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1982, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, il prof. Umberto Colombo è stato nominato presidente e l'ing. Giancarlo Grignaschi vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., per un triennio a decorrere dal 1° novembre 1982.

(5212)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 187210 del 26 ottobre 1982 praticabili dal 1° novembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura	»	461
Petrolio agricoltura	»	450
Gasolio pesca e piccola marina	»	427
Petrolio pesca e piccola marina	»	417
Olio combustibile ATZ	L./kg	322
Olio combustibile BTZ	»	354

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	559	562	565	568	571
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	476	479	482	485	488

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5225)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Ing. C. Manfredi edilizia, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 20 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Biosintesi stabilimento di Saline Ioniche di Montebello Ionico (Reggio Calabria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1982 al 16 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resisto, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrandian con sede e uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1982 al 16 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo Sud, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno) è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 13 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac di Chieti scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cotonificio Valleseriana S.p.a., con sede legale in Gallarate e sede amministrativa e direzione a Cene (Bergamo), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 13 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Pakerson di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 19 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kira Industria Abbigliamento, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 19 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromar Apparecchiature Elettromeccaniche Industriali, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art, 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 19 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel Industrie Associate Cavi elettrici in liquidazione con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 19 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasquali Macchine Agricole con stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasquali Macchine Agricole con stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 25 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Fratelli Doretti, con sede in Massa e Cozzile (Pistoia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Coope- [illegible] è prolungata al 2 novembre 1982. [illegible] sopra indicati le agevolazioni di cui [illegible] *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italia, con sede in Firenze e stabilimento a Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola, con sede in Borgonato di Cortefranca, stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polisol con sede in S. Piero a Sieve (Firenze), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera, con sede e stabilimento in Cologno Bresciano (Bergamo), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti Tessili Ozella in San Maurizio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie Tessili Ozella S.p.a. in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston con sede in Bollate (Milano), è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston con sede in Bollate (Milano), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società U.S.M. Italia Co. di Bollate (Milano), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società U.S.M. Italia Co. di Bollate (Milano), è prolungata al 14 marzo 1982. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Trione & C. con sede in Torino e stab.to a Cuorgnè (Torino), è prolungata al 7 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Trione & C. con sede in Torino e stab.to in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artuso Luigi con sede e stabilimento a: Marostica (Vicenza), è prolungata al 2 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artuso Luigi con sede e stabilimento a: Marostica (Vicenza), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 3 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 3 settembre 1982 la corresponsione del trattameno straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEAT Pneumatici con sede legale ed amministrativa in Torino stabilimenti a Settimo Torinese (Torino) e Anagni (Frosinone) con sede centrale e uffici di vendita a Torino e filiali periferiche, e prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 3 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre stabilimento di Terni, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria Italiana con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria Italiana con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi con sede in Milano e stabilimento a Senago (Milano), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi con sede in Milano e stabilimento a Senago (Milano), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Fakta Linoleum Narni di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano e C. con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano

ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5143)

Elevazione a tre del numero dei commissari liquidatori della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Sidernova », in Pieve di Cento.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1982 il dott. Silvino Porreca nato ad Agnone (Isernia) il 12 agosto 1933 ed il sig. Taliani Vitaliano, nato a Siena il 29 maggio 1922, sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa di Produzione e lavoro a r.l. « Sidernova », in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina a commissario liquidatore del dott. Gian Domenico Righini, con precedente provvedimento ministeriale dell'11 agosto 1982.

(5185)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore dell'aviazione civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1982, registro n. 5, foglio n. 12, il generale B.A. Adelchi Pillinini è stato nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del generale B.A. Corrado Melillo, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(5184)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1982, registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 87, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 settembre 1982, il prof. Romano Prodi è stato nominato presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per la durata di un triennio.

(5226)

Nomina del presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 il prof. Corrado Fiaccavento è stato confermato presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per la durata di un triennio.

(5245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza ministeriale 26 ottobre 1982. Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole e di istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1983-84, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 15 dicembre 1982 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere in ragionevoli limiti la spesa in rapporto alla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere presi in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa, nonché a istituzioni di sezioni staccate di scuole magistrali. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Saranno anche esaminate le domande di nuove specializzazioni ed indirizzi specializzati negli istituti tecnici e di nuove sezioni di qualifica negli istituti professionali, richieste secondo le modalità e i tempi stabiliti con la presente ordinanza ministeriale, purchè compatibili con le linee fissate nel disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Potranno. inoltre, essere prese in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate di scuole secondarie di primo grado in relazione a particolari e documentate situazioni locali.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 15 dicembre 1982, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico, già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2).

In caso di accoglimento della richiesta di istituzione le amministrazioni richiedenti dovranno produrre successivamente il certificato di staticità dell'immobile proposto e il certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuove istituzioni di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione richiedente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Pareri delle regioni.

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute, distinto per settori di scuole, tenendo conto anche delle proposte eventualmente for-

mulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il provveditore agli studi entro il 20 gennaio 1983 trasmette al sovrintendente scolastico regionale o interregionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalla proposta eventualmente formulata dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza. Tali schede dovranno essere scrupolosamente compilate dai competenti uffici in ogni singola parte.

Il provveditore agli studi trasmette, altresì, in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero le richieste di cui al penultimo comma dell'art. 1, in considerazione della necessità di disporre degli elementi relativi alle domande di nuove specializzazioni, indirizzi e sezioni di qualifica in tempo utile per consentirne un esame anticipato rispetto alle altre richieste; tale anticipazione si rende necessaria ai fini della conoscenza della situazione reale dell'istituto, riferita all'anno scolastico 1983-84, per le operazioni di preiscrizione.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 5 febbraio 1983.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette, corredato del proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al secondo comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 5 marzo 1983.

Per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine delle priorità espresse dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 5.
Soppressioni - Fusioni - Modificazioni

Il piano di cui all'articolo precedente deve contenere anche le proposte di soppressione di tutte quelle istituzioni che presentino considerevoli riduzioni del numero degli alunni, in particolare delle classi iniziali, e non diano, pertanto, affidamento per un graduale sviluppo.

In detto piano devono, parimenti, essere contenute le proposte di fusione di istituti di modeste dimensioni o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità della frequenza in altra scuola degli alunni, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Le proposte di cui sopra possono essere formulate direttamente dai provveditori agli studi anche in assenza di iniziative da parte degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 6.
Disposizione finale

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Roma, addì 26 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1983-84

Comune	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni per classi (4) (5)
Denominazione		1) Domanda ☐	Del provveditore (con particolare riguardo all'idoneità dei locali)	
Abitanti del comune				
Abitanti del distretto				
Scuole secondarie esistenti nel comune (2)		2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐		
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2)				
Alunni frequentanti la terza media nell'anno scolastico 1982-83 n.		3) Pianta dei locali ☐		
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) . . .		4) Certificato sanitario ☐		
Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso nell'anno scolastico 1982-83 (3)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.

(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.

(5) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare il numero delle classi e degli alunni della sezione stessa e della sede centrale.

(5213)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 26 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1452,300	1452,300	1451,80	1452,300	—	1452,25	1452,200	1452,300	1452,300	1452,30
Dollaro canadese	1185 —	1185 —	1185 —	1185 —	—	1185 —	1185,100	1185 —	1185 —	1185 —
Marco germanico	571,020	571,020	571,20	571,020	—	571 —	571 —	571,020	571,020	571 —
Fiorino olandese	525,780	525,780	526,10	525,780	—	525,60	525,800	525,780	525,780	525,80
Franco belga	29,532	29,532	29,53	29,532	—	29,50	29,530	29,532	29,532	29,53
Franco francese	202,480	202,480	202,60	202,480	—	202,50	202,500	202,480	202,480	202,50
Lira sterlina	2449 —	2449 —	2451,50	2449 —	—	2449 —	2448,750	2449 —	2449 —	2449 —
Lira irlandese	1940,750	1940,750	1943 —	1940,750	—	—	1941 —	1940,750	1940,750	—
Corona danese	162,500	162,500	162,40	162,500	—	162,45	162,460	162,500	162,500	162,50
Corona norvegese	201,720	201,720	202 —	201,720	—	201,70	201,700	201,720	201,720	201,70
Corona svedese	195,880	195,880	195,90	195,880	—	195,85	195,950	195,880	195,880	195,90
Franco svizzero	664,280	664,280	665,90	664,280	—	664,30	664,600	664,280	664,280	664,30
Scellino austriaco	81,315	81,315	81,30	81,315	—	81,30	81,280	81,315	81,315	81,30
Escudo portoghese	16,080	16,080	16,30	16,080	—	16,10	16,150	16,080	16,080	16,10
Peseta spagnola	12,483	12,483	12,51	12,483	—	12,50	12,485	12,483	12,483	12,48
Yen giapponese	5,263	5,263	5,27	5,263	—	5,25	5,264	5,263	5,263	5,26
E.C.U.	1343,970	1343,970	—	1343,970	—	1343,970	1343,970	1343,970	1343,970	—

Media dei titoli del 26 ottobre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	39,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50% » » 1969-84	86,725
» 6% » » 1970-85	81,825
» 6% » » 1971-86	77,575
» 6% » » 1972-87	78,300
» 9% » » 1975-90	73,125
» 9% » » 1976-91	70,775
» 10% » » 1977-92	78,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	68,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100 —
» » » » 1- 1-1980/83	100,175
» » » » 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,050
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,575
» » » » 1- 3-1981/84	98,925
» » » » 1- 4-1981/84	99,250
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,550
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,225
» » » 18% 1- 7-1983	100,100
» » » 12% 1-10-1983	94,175
» » » 12% 1- 1-1984	92,750
» » » 12% 1- 4-1984	91,975
» » » 18% 1- 4-1984	99,450
» » » 12% 1-10-1984	90,775
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1452,250
Dollaro canadese	1185,050
Marco germanico	571,010
Fiorino olandese	525,790
Franco belga	29,531
Franco francese	202,490
Lira sterlina	2448,875
Lira irlandese	1940,875
Corona danese	162,480
Corona norvegese	201,710
Corona svedese	195,915
Franco svizzero	664,440
Scellino austriaco	81,297
Escudo portoghese	16,15
Peseta spagnola	12,484
Yen giapponese	5,263
E.C.U.	1343,970

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'Associazione calcio Treviso S.p.a.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 40.051.981 dovuto dall'Associazione calcio Treviso S.p.a. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4834)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 13 % s.s. Sviluppo industriale; 13 % Serie ordinaria quinquennale; 13 % Serie ordinaria decennale; 13 % Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 15 novembre 1982 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1983:

1) 6 % S.S. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

2) 6 % S.S. EXPORT SCAD. 1-1-1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

3) 6 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 43 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 141 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 165.150.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
N. 153 titoli di L. 50.000
» 90 titoli di » 500.000
» 390 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 442.650.000.

4) 7 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
N. 119 titoli di L. 50.000
» 356 titoli di » 500.000
» 142 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 325.950.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:
N. 17 titoli di L. 500.000
» 688 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 696.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
N. 901 titoli di L. 50.000
» 174 titoli di » 100.000
» 1.130 titoli di » 500.000
» 6.619 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.246.450.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

N. 481 titoli di L. 50.000
» 42 titoli di » 100.000
» 612 titoli di » 500.000
» 1.753 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.087.250.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

N. 2.333 titoli di L. 100.000
» 3.062 titoli di » 500.000
» 5.247 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.011.300.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

N. 302 titoli di L. 100.000
» 459 titoli di » 500.000
» 2.513 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.772.700.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

N. 241 titoli di L. 100.000
» 443 titoli di » 500.000
» 1.833 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.078.600.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:

N. 601 titoli di L. 100.000
» 614 titoli di » 500.000
» 1.137 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.504.100.000.

5) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 48 titoli di L. 500.000
» 227 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 251.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 19 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 703 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 726.400.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 7 titoli di L. 100.000
» 99 titoli di » 500.000
» 1.179 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.229.200.000.

6) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 228 titoli di L. 50.000
» 458 titoli di » 100.000
» 389 titoli di » 500.000
» 916 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.167.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 31.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 119 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 100.000
» 581 titoli di » 500.000
» 1.124 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.455.250.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 50 titoli di L. 50.000
» 58 titoli di » 100.000
» 206 titoli di » 500.000
» 508 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 619.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 200 titoli di L. 100.000
» 818 titoli di » 500.000
» 1.367 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.796.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 181 titoli di L. 100.000
» 159 titoli di » 500.000
» 434 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 531.600.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 93 titoli di L. 100.000
» 160 titoli di » 500.000
» 725 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 814.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

N. 939 titoli di L. 100.000
» 1.533 titoli di » 500.000
» 4.556 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.416.400.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

N. 266 titoli di L. 100.000
» 431 titoli di » 500.000
» 2.282 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.524.100.000.

7) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 51 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 457 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 485.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 142 titoli di L. 100.000
» 188 titoli di » 500.000
» 1.266 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.374.200.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 396 titoli di L. 100.000
» 582 titoli di » 500.000
» 2.069 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.399.600.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 132 titoli di L. 100.000
» 292 titoli di » 500.000
» 442 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 601.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 653 titoli di L. 100.000
» 917 titoli di » 500.000
» 2.933 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.456.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 220 titoli di L. 100 000
» 248 titoli di » 500.000
» 924 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.070.000.000.

8) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
N. 20 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
N. 87 titoli di L. 100.000
» 93 titoli di » 500.000
» 1.336 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.391.200.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
N. 1.932 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.932.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
N. 448 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 448.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
N. 456 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 456.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 500.000
» 671 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 673.500.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
N. 29 titoli di L. 100.000
» 87 titoli di » 500.000
» 4.962 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.008.400.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 333 titoli di L. 100.000
» 438 titoli di » 500.000
» 4.300 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.552.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 916 titoli di L. 100.000
» 898 titoli di » 500.000
» 8.576 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.116.600.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 373 titoli di L. 100.000
» 681 titoli di » 500.000
» 3.489 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.866.800.000.

10) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 167 titoli di L. 100.000
» 567 titoli di » 500.000
» 3.605 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.905.200.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 22 titoli di L. 500.000
» 1.322 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.333.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 3.614 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.617.600.000.

11) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 16 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 1.230 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.242.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 100.000
» 75 titoli di » 500.000
» 1.291 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.329.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 10 titoli di L. 500.000
» 190 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 195.000.000.

12) 9 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
N. 248 titoli di L. 100.000
» 492 titoli di » 500.000
» 1.821 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.091.800.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
N. 8 titoli di L. 100.000
» 107 titoli di » 500.000
» 570 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 624.300.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 74 titoli di » 500.000
» 456 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 493.100.000.

13) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 265 titoli di L. 100.000
» 811 titoli di » 500.000
» 11.296 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 728.000.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 308 titoli di L. 100.000
» 456 titoli di » 500.000
» 4.092 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.350.800.000.

14) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 50 titoli di L. 100.000
» 163 titoli di » 500.000
» 3.284 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.370.500.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 181 titoli di L. 100.000
» 396 titoli di » 500.000
» 877 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.093.100.000.

15) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 720 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 731.700.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 2 titoli di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 180.700.000.

16) 10 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 100.000
» 94 titoli di » 500.000
» 659 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 709.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
N. 10 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 459 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 469.500.000;

Emissione S:

Estrazione a sorte di:
N. 9 titoli di L. 500.000
» 225 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 234.500.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:
N. 2.128 titoli di L. 1.000.000
» 212 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.188.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:
N. 81 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 405.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:
N. 386 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 386.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:
N. 184 titoli di L. 1.000.000
» 37 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 369.000.000.

17) 10 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 99 titoli di L. 500.000
» 6.620 titoli di » 1.000.000
» 777 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.554.500.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 117 titoli di L. 500.000
» 4.711 titoli di » 1.000.000
» 943 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.484.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 672 titoli di L. 500.000
» 7.573 titoli di » 1.000.000
» 458 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.199.000.000.

18) 10 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 210 titoli di L. 100.000
» 608 titoli di » 500.000
» 10.562 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.887.000.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 8 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 3.459 titoli di » 1.000.000
» 475 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.847.800.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 28 titoli di L. 100.000
» 191 titoli di » 500.000
» 3.319 titoli di » 1.000.000
» 286 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.847.300.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 45 titoli di L. 500.000
» 1.111 titoli di » 1.000.000
» 309 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.678.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 1.808 titoli di L. 1.000.000
» 383 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.723.000.000.

19) 10 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 811 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 811.000.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 18 titoli di L. 100.000
» 52 titoli di » 500.000
» 588 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 615.800.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 187 titoli di » 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 214.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 8 titoli di L. 500.000
» 1.072 titoli di » 1.000.000
» 137 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.761.000.000;

Emissione seconda 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 27 titoli di L. 500.000
» 1.612 titoli di » 1.000.000
» 76 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.005.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 877 titoli di L. 1.000.000
» 139 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.572.000.000.

20) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 127 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 144.700.000.

21) 13 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
N. 155 titoli di L. 1.000.000
» 93 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 620.000.000.

22) 13 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 4.543 titoli di L. 1.000.000
» 1.031 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.698.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 385 titoli di L. 1.000.000
» 78 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 775.000.000.

23) 13 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 1.580 titoli di L. 1.000.000
» 213 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.645.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 652 titoli di L. 1.000.000
» 322 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.262.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 106 titoli di L. 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 181.000.000;

Emissione terza 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 217 titoli di L. 1.000.000
» 449 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.462.000.000.

24) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 262 titoli di L. 1.000.000
» 171 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.117.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.000.000.

Totale generale L. 205.513.600.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5189)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a due posti di ispettore (equiparato a consigliere) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, come previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati dell'Amministrazione centrale del tesoro in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano ovvero laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero laurea in economia politica o in economia aziendale conseguite presso la facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, ovvero laurea in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria;

2) laurea in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero laurea in scienze politiche conseguita in una università della Repubblica o laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale dl Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprеché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

parte prima: economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario, contabilità di Stato;

parte seconda: diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale, diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, sulla legislazione relativa alla materia della previdenza sociale, in generale, con specifico riguardo alla previdenza esercitata dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nonché su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

Il 15 *gennaio* 1983 *sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella 7ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova, e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1982
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 13

(5191)

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1973, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 180, concernente l'istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale del tesoro e la rideterminazione della dotazione organica del ruolo del personale amministrativo della carriera stessa;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esami per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale del tesoro, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*) del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *f*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi, nonché la idoneità all'uso di macchine di ufficio e meccanografiche.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità criticoespressiva del candidato.

La prova pratica consiste nella dimostrazione dell'idoneità all'uso di macchine calcolatrici contabili e meccanografiche, mediante la compilazione di prospetti contabili e statistici e la perforazione di schede e la verifica relativa e la selezione, l'inserimento e la stampa dei dati contenuti nelle schede stesse.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale del tesoro;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

Il 15 gennaio 1983 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche la prova pratica e il colloquio avranno luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tali prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorché si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica e il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potrano esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica e il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Datta data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella 4ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nele caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1982
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 14

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . il (1) . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . conseguito presso . . . . . in data .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . . . in qualità di . dal . . . . . (4).

Data, . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma (5). . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5192)

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;
Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (5ª classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli.

B) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

D) Buona condotta.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione dal limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (5ª classe);

2) certificato rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli;

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenze o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 luglio 1956, n 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso allo impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo art. 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro, via XX Settembre, 97.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della data, dell'ora nonché delle modalità per lo svolgimento della prova stessa

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di un'autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori, la cui nomina in prova è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico, saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1982
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 321

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre, 97 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il (1) . . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . codice postale n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (5ª elementare) conseguito presso . . . . in data . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5118)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 5, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, per l'anno 1981, un concorso, per esami a due posti di consigliere in prova, livello VII, della ex carriera direttiva amministrativa;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nella ex carriera direttiva amministrativa del Ministero della marina mercantile, livello VII.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, rilasciata dall'istituto navale universitario di Napoli o lauree equipollenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

e) età non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) *Prove obbligatorie*:

1) due prove scritte;

2) un colloquio.

b) *Prove facoltative*:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 marzo 1983, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio delle suddette prove sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto le votazioni di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del pesente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova nella ex carriera direttiva amministrativa, livello VII, del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno altresì, inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1982

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1982
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 96

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(durata massima di otto ore)

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, consistono in due prove scritte ed in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica, ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
diritto della navigazione; diritto civile.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:
diritto amministrativo.

COLLOQUIO
(durata massima ore una)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto privato, diritto internazionale pubblico e privato, diritto costituzionale, statuto degli impiegati civili dello Stato, economia dei trasporti marittimi, nozioni di contabilità di Stato.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica

Colloquio
(durata massima 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatezza il brano letto, nonchè di esprimersi correttamente nella lingua estera.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - ROMA (E.U.R.)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente a . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del ruolo amministrativo di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . presso . . . di . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nella amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(5176)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5171)

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici tecnici presso l'Università di Macerata.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria ovvero in architettura e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(5172)

Concorsi a posti di operaio di seconda e di terza categoria presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa per le seguenti qualifiche di mestiere:

giardiniere	posti	1
idraulico	»	1
elettricista	»	1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Al direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento - Via Carducci, 40 - 56100 Pisa. I candidati che intendano concorrere per le tre qualifiche di mestiere sopra indicate dovranno produrre domanda distinta per ciascuna qualifica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

E' indetto pubblico concorso per esami, a sei posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa per le seguenti qualifiche di mestiere:

manovale specializzato	posti 4
guardiano	» 2

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Al direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento - Via Carducci, 40 - 56100 Pisa. I candidati che intendano concorrere per le due qualifiche di mestiere sopra indicate dovranno produrre domanda distinta per ciascuna qualifica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

(5173)

Concorso a dieci posti di portantino presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Messina per dieci posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5190)

Diario delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982 si svolgeranno presso il Politecnico di Torino - facoltà di ingegneria - Istituto di elettrotecnica generale secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 10 dicembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 108, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982 si svolgeranno presso il Politecnico di Torino facoltà di ingegneria - Istituto di elettronica e telecomunicazioni, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 novembre 1982 ore 10;
seconda prova scritta: 25 novembre 1982 ore 10.

(5217)

Diario delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena - istituto di zoologia, via Mattioli n. 4 - Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 novembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 24 novembre 1982 ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena presso un'aula della facoltà di giurisprudenza - piazza S. Francesco, 2 - Siena secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 novembre 1982 ore 8;
seconda prova scritta: 20 novembre 1982 ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena - istituto di chimica generale, Pian dei Mantellini, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 novembre 1982 ore 9;
seconda prova scritta: 26 novembre 1982 ore 9.

(5218)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(658/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **21.**

Individuazione dell'organo regionale competente a porre in essere provvedimenti concernenti le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nei ruoli delle unità sanitarie locali nella fase transitoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le funzioni in materia di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti presso le unità sanitarie locali, attribuite alla Regione dalle vigenti normative in attesa della disciplina a regime di cui al decreto Ministro della sanità 30 gennaio 1982, sono esercitate dal presidente della giunta regionale con propri decreti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 agosto 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **22.**

Orari, ferie e turni delle farmacie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura, dei turni feriali e festivi, del servizio notturno, nonché delle chiusure per riposo infrasettimanale, per festività e ferie.

Art. 2.
Orario di apertura

Le farmacie sono tenute ad osservare un orario di apertura, turni di guardia esclusi, non inferiore a 7 ore e mezzo al giorno, distribuite in 2 turni, secondo le abitudini locali e le stagioni.

L'eventuale servizio presso dispensari farmaceutici, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221, aperti dalle farmacie rurali, viene assicurato dai titolari di queste entro il normale orario di apertura.

Art. 3.
Chiusura

Tutte le farmacie, non in servizio per turno, restano chiuse nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.

Oltre a quanto previsto al comma precedente, in relazione ad esigenze di servizio, tutte le farmacie usufruiscono di 1 giornata intera o di 2 mezze giornate di chiusura per riposo infrasettimanale.

Tutte le farmacie osservano chiusure annuali per ferie per un periodo non superiore a 31 giorni e non inferiore a 21 giorni di calendario.

Art. 4.
Continuità del servizio

Il servizio farmaceutico deve essere assicurato di norma a livello distrettuale e, ove non sia possibile, al massimo a livello di non più di tre distretti contigui.

Le farmacie assicurano sempre e dovunque la continuità del servizio, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Ai fini della presente legge, per chiamata si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta stilata nella stessa giornata nella quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza.

Art. 5.
Turno feriale diurno

Nei giorni feriali, durante l'intervallo pomeridiano, il servizio farmaceutico ha le caratteristiche di guardia d'emergenza e le farmacie ne assicurano la continuità secondo i seguenti criteri:

a) a turno ed a battenti chiusi, a chiamata, con obbligo di presenza del farmacista in farmacia: nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti;

b) a turno ed a battenti chiusi, a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale: nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva inferiore a 40.000 abitanti.

La continuità del servizio viene assicurata, di regola:

a) nel comune capoluogo di regione da una farmacia ogni 16;

b) nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila abitanti;

c) Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno una farmacia sul totale delle farmacie esistenti.

Art. 6.
Turno festivo diurno

Nei giorni festivi le farmacie assicurano la continuità del servizio secondo i seguenti criteri:

a) a turno ed a battenti aperti, e con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, eccetto il periodo dell'intervallo pomeridiano, durante il quale si effettua il servizio di guardia a carattere d'emergenza a battenti chiusi e a chiamata: nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti;

b) a turno ed a battenti aperti con facoltà di chiusura pomeridiana, durante la quale il turno si svolge a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale: nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva inferiore a 40 mila abitanti.

La continuità del servizio viene assicurata, di regola:

a) nel comune capoluogo di Regione da una farmacia ogni 16;

b) nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno una farmacia ogni 50 mila o frazione superiore a 25 mila abitanti;

c) nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno una farmacia sul totale delle farmacie esistenti.

Art. 7.

Turno notturno

Dall'ora di chiusura serale all'ora di apertura antimeridiana, il servizio farmaceutico ha le caratteristiche di guardia d'emergenza e le farmacie ne assicurano la continuità secondo i seguenti criteri:

a) a turno ed a battenti chiusi ed a chiamata, salvo deroghe di cui all'art. 9 successivo, ed obbligo di pernottamento del farmacista in farmacia: nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti;

b) a turno, a battenti chiusi, a chiamata domiciliare, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale, attuando, all'esterno della farmacia, idoneo strumento di chiamata: nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva inferiore a 40 mila abitanti.

I turni di cui sopra possono essere svolti in alternativa da farmacie fisse legittimate al servizio notturno.

La continuità del servizio viene assicurata di regola:

a) nel comune capoluogo di Regione da una farmacia ogni 32 o, in alternativa, dal servizio notturno effettuato da farmacie fisse, in numero ridotto;

b) nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle unità sanitarie locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno una farmacia ogni 50 mila o frazione superiore a 25 mila abitanti;

c) nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno una farmacia sul totale delle farmacie esistenti.

Art. 8.

Turno per chiusura infrasettimanale e per ferie

Nei giorni di chiusura infrasettimanale e nel periodo di chiusura per ferie, le farmacie aperte assicurano la regolarità del servizio espletando in misura complessiva non inferiore al 25% delle farmacie esistenti nel territorio considerato, secondo il normale orario di apertura di cui ai precedenti articoli 2 e 4, mentre le farmacie in servizio per turno ne assicurano la continuità secondo le indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 9.

Autorità competenti

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana sono stabiliti dai sindaci dei comuni interessati in accordo con i comitati di gestione delle unità sanitarie locali, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali di categoria.

I turni relativi al servizio feriale diurno, festivo diurno, notturno di chiusura infrasettimanale e del periodo di chiusura annuale per ferie sono stabiliti dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali di categoria, tenuto conto delle indicazioni di cui ai precedenti articoli, della situazione territoriale, della concentrazione urbana e densità demografica, della pianta organica delle farmacie e avuto riguardo ad assetti organizzativi già consolidati.

Art. 10.

Cartello indicatore

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio diurno, notturno e per ferie, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con la indicazione, altresì, delle farmacie di turno nella zona durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 11.

Provvedimenti di competenza

Entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentite le organizzazioni sindacali di categoria, valutano la richiesta relativa ai turni di servizio pomeridiano, notturno e festivo, di riposo settimanale, per ferie e ne dispongono il conseguente calendario.

Successive variazioni che si rendesse necessario apportare ai turni di servizio di chiusura infrasettimanali per riposo, per ferie annuali, per frequenza a corsi di aggiornamento professionale ed inventario, per lo svolgimento di attività di educazione sanitaria e socio-assistenziali, per l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive, o per gravi motivi, saranno adottate con la procedura di cui al comma precedente e secondo i criteri di cui al precedente art. 9.

Art. 12.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 agosto 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 23.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Le imprese industriali, le imprese artigianali, le imprese agricole assimilate agli insediamenti produttivi, nonché i soggetti indicati dall'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 4, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione consiliare che approverà i criteri, priorità e modalità per l'attuazione del presente articolo, in ottemperanza alle disposizioni della stessa deliberazione consiliare.

Art. 2.

Procedure

I contributi di cui alla presente legge sono concessi e successivamente erogati seguendo procedure analoghe a quelle stabilite nell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 4.

Art. 3.

Commissione tecnica regionale - Composizione

Le domande di cui all'art. 1 sono valutate da una commissione tecnica nominata dalla giunta regionale, costituita da quattro funzionari della Regione e da due esperti in materia di impiantistica industriale scelti nell'ambito universitario.

Art. 4.

Destinazione fondi residui

I fondi residui verranno successivamente distribuiti rispettivamente a:

1) ditte che hanno goduto del contributo regionale di cui alla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 4, e alla presente legge, che abbiano realizzato significative e motivate modificazioni di carattere funzionale e tecnologico degli impianti di depurazione degli scarichi e/o dei relativi ammodernamenti.

La presentazione delle relative domande avverrà secondo modalità e criteri che sono stabiliti con deliberazione del consiglio regionale successiva alla pubblicazione del piano di riparto di cui alla presente legge;

2) ditte che hanno goduto di contributo in base alla legge regionale n. 4/1981 ed alla presente legge, in modo proporzionale al contributo già erogato. Non verranno assegnati contributi integrativi come sopra determinati per importi inferiori a lire centomila.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per L. 4.574.845.200 con lo stanziamento del cap. 8935 del bilancio 1982, per L. 2.339.706.262 con lo stanziamento del capitolo 8940 del bilancio 1982 e per L. 2.502.386.717 con lo stanziamento del cap. 8945 del bilancio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 agosto 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **24**.

Rendiconto dell'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **25**.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **26**.

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1983 e 1984, nonché modifiche alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 15 e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **27**.

Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte con la presente legge in attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modificazione ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590, disciplina:

1) il riconoscimento e la vigilanza dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole;

2) la concessione ai consorzi di cui al presente punto 1) del contributo regionale previsto dall'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa

I consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, vengono riconosciuti dalla giunta regionale su istruttoria e parere della provincia dove ricade la sede sociale.

La domanda di riconoscimento viene avanzata tramite le province corredate dell'atto costitutivo, statuto e l'elenco dei soci nonché dell'eventuale altra documentazione e degli altri dati indicati con le istruzioni per l'applicazione della legge.

La vigilanza sui consorzi è delegata alle province.

La rappresentanza in seno al consiglio di gestione di cui all'art. 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, comma secondo lettera *a*) e lettera *d*) è delegata alle province dove ricade la sede sociale le quali nominano propri membri.

Art. 3.

Contributi e procedure

La regione Piemonte può concedere i contributi di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, in favore dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzione agricole nonché degli altri soggetti previsti dallo stesso art. 10.

Il contributo è contenuto entro la misura massima dell'1,50% del valore della produzione annua denunciata.

L'esatta misura del contributo viene fissata dalla giunta, sentita la commissione agricoltura del consiglio regionale, tenuto conto delle colture interessate, delle zone e del livello dei premi adottati dalle società assicuratrici.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale su richiesta dei consorzi, avanzata tramite le province le quali provvedono alla relativa istruttoria ed esprimono il loro motivato parere.

Il contributo è anticipato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70% salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi.

Art. 4.

Comitato regionale

E' istituito presso l'assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste il comitato regionale degli organismi riconosciuti di difesa delle produzioni agricole di cui alla presente legge.

Il comitato è composto:

1) da un funzionario regionale designato dall'assessore regionale all'agricoltura e fereste;

2) da un rappresentante per ogni organismo riconosciuto dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale ed è presieduto da un rappresentante degli organismi eletto a maggioranza assoluta tra i membri di cui al precedente punto 2).

Il comitato può essere consultato dalla Regione per i problemi relativi all'applicazione della presente legge; inoltre il comitato presiede al coordinamento degli organismi secondo apposito regolamento che sarà approvato dal comitato stesso, a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla sua costituzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

Le funzioni amministrative delegate con la presente legge vengono esercitate dalle province nel rispetto:

1) della legislazione che disciplina la materia;
2) delle direttive contenute nella presente legge.

Per tali funzioni le province possono utilizzare personale regionale d'intesa con la giunta regionale.

La giunta regionale assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate:

1) l'indirizzo ed il coordinamento anche attraverso singoli assessori;

2) i rapporti con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali, interregionali e regionali.

Le istruzioni per l'applicazione della presente legge vengono adottate dalla giunta regionale sentita la commissione agricoltura del consiglio regionale, le province e il comitato regionale di cui all'art. 4.

Per quanto non indicato nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 364 e nella legge di modificazione ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590

Art. 6.
Disposizioni finanziarie

L'entità del contributo di cui al precedente art. 3 è fissato in L. 1.000.000.000 per l'anno 1982; per la concessione dell'acconto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 700.000.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e conseguenti alla concessione dell'acconto valutati in L. 700.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo: cap. 2510 per L. 350.000.000; cap. 3100 per lire 200 milioni; cap. 3750 per lire 150 milioni; e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: «Contributo a favore dei consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, in attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590» e con lo stanziamento di L. 700.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.

E' autorizzata inoltre sul corrispondente capitolo, la spesa di L. 1.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 e di L. 1.270.000.000 per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 7.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. 28.

Trasformazione dell'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in azienda regionale dei parchi suburbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione dell'azienda

L'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria è sostituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'azienda regionale dei parchi suburbani.

La legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e la legge regionale 21 agosto 1978, n. 51, sono abrogate.

Art. 2.
Compiti dell'azienda

L'azienda regionale dei parchi suburbani, operando nel quadro delle direttive programmatiche della regione, provvede a:

A) Gestire direttamente i beni mobili, immobili, le loro pertinenze e le attività di fruizione pubblica e produttive ad essi connesse, di proprietà della Regione o a qualsiasi altro titolo di competenza della stessa, inclusi nei parchi e nelle riserve naturali affidati alla sua gestione in esecuzione di provvedimenti legislativi o amministrativi della Regione;

B) a svolgere le funzioni proprie dei consigli direttivi dei parchi e delle riserve naturali che vengono ad esse affidate, in dipendenza dei provvedimenti legislativi istitutivi dei parchi e delle riserve naturali e successive modificazioni, al fine di:

a) conservare e difendere i beni ambientali e culturali affidati alla sua gestione, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione al loro rispetto e salvaguardia;

b) assumere la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti dei territori costituenti i parchi e le riserve naturali affidati alla sua gestione, con particolare riferimento al suolo, alla fauna ed alla flora;

c) provvedere all'organizzazione, alla regolamentazione ed al controllo della fruibilità pubblica dei parchi e delle riserve naturali suburbani affidati alla sua gestione, realizzando le necessarie strutture;

d) provvedere alla vigilanza sui parchi e sulle riserve naturali affidati alla sua gestione;

e) eseguire ogni altro compito ad essa affidata dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali suburbani.

Art. 3.
Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione.

Art. 4.
Il presidente

Il presidente dell'azienda è nominato dal presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale ed è scelto fra i membri del consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni.

A norma della legge regionale 20 aprile 1977, n. 26, al presidente dell'azienda è dovuta un'indennità di carica, la cui misura è fissata dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 5.
Costituzione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dieci membri, di cui quattro espressi dalla minoranza, nominati dal consiglio regionale.

I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni coso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha nominati. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma precedente, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finchè non sia riunito il nuovo consiglio di amministrazione sono integralmente prorogati i poteri del precedente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del presidente della giunta regionale su proposta della giunta regionale e conforme deliberazione del consiglio regionale, per azione contraria alle norme di legge o per gravi inadempienze che pregiudichino gli interessi dell'azienda e, altresì nel caso di riorganizzazione dell'azienda in conformità a provvedimenti della Regione.

A norma della legge regionale 20 aprile 1977, n. 26, per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione dell'azienda, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 6.
Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede a:

a) presentare alla giunta regionale il programma quinquennale e i piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio regionale;

b) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni da apportarvi nel corso degli esercizi;

c) approvare, per ogni esercizio, il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico della gestione;

d) presentare alla giunta regionale proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sul patrimonio immobiliare affidato all'azienda o ne vincolino la disponibilità ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi;

e) deliberare in merito ad ogni intervento che sia ritenuto opportuno per il migliore funzionamento dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione dell'azienda, nei limiti delle normative fissate dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve stesse, e per la gestione dei beni regionali ivi presenti;

f) proporre alla giunta regionale le variazioni dell'organico necessarie per l'attività dell'azienda e dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione aziendale;

g) designare il direttore;

h) esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presidente e dal direttore;

i) esprimere il proprio parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal comitato tecnico-scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali e dal comitato di cui al successivo art. 9;

l) richiedere al comitato tecnico-scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali studi, elaborazioni o indagini in ordine a problemi relativi alla gestione dei parchi e delle riserve naturali in gestione all'azienda.

Art. 7.

Convocazioni e adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. Esso si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal presidente oppure sia richiesta da almeno cinque dei suoi componenti o dal comitato tecnico-scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali.

La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni.

La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno quarantotto ore.

L'adunanza è valida con la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Controllo

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *e)* del precedente art. 6, sono trasmesse alla giunta regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni stesse divengono esecutive, ove entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento, la giunta non ne pronunci l'annullamento, con motivato provvedimento deliberativo.

Art. 9.

Comitato degli amministratori

Al fine di verificare la migliore corrispondenza tra l'attività dell'azienda con le politiche territoriali, di tutela e culturali dei comuni sui quali incidono i parchi e le riserve naturali regionali affidati alla gestione dell'azienda, è istituito un comitato degli amministratori costituito:

dall'assessore regionale competente per i parchi naturali regionali, che lo presiede;

dai sindaci dei comuni dell'area metropolitana su cui insistono i parchi e le riserve stesse o loro delegati;

dal presidente della provincia di Torino e del comitato comprensoriale di Torino, o loro delegati.

Il comitato degli amministratori esprime il proprio parere sul programma quinquennale e sui piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento, sulle dotazioni organiche e avanza proposte al consiglio di amministrazione in ordine alle varie attività aziendali.

Il comitato degli amministratori si riunisce almeno due volte all'anno per la discussione sul piano di attività dell'azienda e sui bilanci ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo presidente o da almeno cinque dei suoi componenti.

Alle riunioni del comitato degli amministratori sono invitati a partecipare i membri del consiglio di amministrazione dell'azienda ed il suo direttore, e possono essere inviati i membri del comitato tecnico-scientifico.

Art. 10.

Il direttore

Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde al consiglio di amministrazione ed al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti inerenti all'attività del personale ed alla gestione dell'azienda.

Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'azienda.

Art. 11.

Personale

Il personale in servizio presso l'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti degli enti locali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamente economico in vigore per il personale degli enti locali integrato dal regolamento allegato alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, sulla base della seguente tabella di equiparazione:

Qualifiche attuali

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 7 novembre 1980)

Direttore	XI livello
1ª categoria - 1° gruppo	X »
2ª categoria - 1ª gruppo	IX »
3ª categoria - 1ª gruppo	VIII »
1ª categoria - 2° gruppo	VI »
2ª categoria - 2° gruppo	IV »
3ª categoria - 2° gruppo	III »
Capo uomo	V »
Specializzato	IV »
Qualificato comune	III »

Il trattamento economico spettante è quello previsto dalla legislazione vigente per il personale degli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge per i livelli iniziali conferiti in base alla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario degli enti locali, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo.

Eventuali miglioramenti sia di natura economica che normativa derivanti dal rinnovo contrattuale in atto per il settore agricolo e decorrenti dalla data del rinnovo, troveranno applicazione all'inquadramento del personale a norma del contratto degli EE.LL., anche qualora dovessero comportare inquadramenti in soprannumero nelle dotazioni organiche di livello previsto al successivo art. 12 della presente legge, sempre nell'ambito della dotazione organica complessiva di 104 unità e purché non comportino duplicazioni di benefici rispetto al rinnovo contrattuale del settore di destinazione.

Il personale dell'azienda è iscritto, dalle rispettive date di inquadramento, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L., con possibilità di ricongiunzione, ai fini della quiescenza, dei periodi precedentemente svolti, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro spettante al personale di cui alla presente legge alla data di inquadramento del ruolo dell'azienda si provvede con le modalità attualmente vigenti.

Il personale di cui al presente articolo può optare, entro sei mesi dalla data di inquadramento, per il mantenimento delle precedenti posizioni di quiescenza e previdenza.

Art. 12.

Dotazione organica

La dotazione organica dell'azienda regionale dei parchi suburbani, consiste in centoquattro unità, ed è così definita:

un direttore, con funzioni di coordinamento, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico dell'XI livello;

X livello: n. 3
IX livello: n. 6
VIII livello: n. 6

VI livello: n. 5
V livello: n. 23
IV livello: n. 47
III livello: n. 13

Per i dipendenti per i quali sia necessaria, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza o di custodia e per lo svolgimento delle attività aziendali, la residenza continuata nei parchi affidati alla gestione dell'azienda, con contrattazione integrativa a livello aziendale, verranno definiti gli aspetti inerenti l'abitazione e i relativi annessi.

Al personale di vigilanza (guardia-parco) dell'azienda regionale dei parchi suburbani sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria a norma dell'art. 3 del regolamento allegato alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, di cui è parte integrante.

A tale personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal presidente dell'azienda.

Art. 13.

Bilancio

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico devono essere presentati alla giunta regionale almeno trenta giorni prima delle date stabilite dalle leggi regionali in vigore per quanto attiene la presentazione dei relativi documenti.

I bilanci di cui al comma precedente debbono essere predisposti secondo le modalità previste per il bilancio della Regione dalle norme di legge in vigore.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 14.

Finanziamenti

L'azienda provvede alle spese necessarie al suo finanziamento mediante i fondi appositamente stanziati sul bilancio della Regione.

Conseguentemente il cap. 7920 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 è così modificato nella propria denominazione: « Contributo nelle spese di funzionamento della azienda regionale dei parchi suburbani », fermo restando lo stanziamento previsto sul capitolo medesimo.

L'azienda può provvedere inoltre alle proprie spese:

a) con gli introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;

b) con gli eventuali contributi straordinari stabiliti con leggi regionali;

c) con gli eventuali contributi dello Stato e degli enti locali;

d) con le eventuali altre entrate o contributi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità.

Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introitati in apposito capitolo di entrata.

Art. 15.

Parco regionale La Mandria

La gestione del parco regionale La Mandria, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, è affidata all'azienda istituita con la presente legge.

Gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, sono abrogati.

I fondi di cui al cap. 7970 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e quelli che saranno previsti nei bilanci successivi sono affidati all'azienda e devono essere utilizzati per la gestione dei parchi e delle riserve naturali affidati all'azienda.

La denominazione del cap. 7970 di cui al comma precedente è così modificata: « Assegnazione regionale per le spese di gestione dei parchi e delle riserve naturali suburbani ».

Art. 16.

Altri parchi e riserve naturali

Le leggi regionali di conferimento all'azienda regionale dei parchi suburbani della gestione di altri parchi e/o riserve naturali prevederanno le aggiuntive previsioni organiche e i relativi finanziamenti per le spese di gestione.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

L'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria continua la propria attività fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 5.

La prima costituzione del consiglio di amministrazione avviene integrando il consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria con 6 membri di cui 2 espressi dalla minoranza, nominati dal consiglio regionale.

Al fine di consentire una continuità gestionale del parco regionale La Mandria e dei beni di proprietà regionale della tenuta La Mandria il bilancio di previsione per l'anno 1982 dell'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria è recepito dall azienda istituita con al presente legge.

Art. 18.

Norme finali

La dizione « Azienda regionale della tenuta La Mandria », nella legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, è sostituita dalla dizione « Azienda regionale dei parchi suburbani ».

La dizione « Comitato direttivo », nella legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, è soppressa.

L'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, è così modificato: aggiungere alla lettera *c*), secondo comma, dopo le parole « davanti al pretore », le parole « previa convenzione con le associazioni di appartenenza ».

Art. 19.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1982

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. 29.

Seconda pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Il personale attualmente in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali, quello previsto dalla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, ed il personale di cui alla presente legge è inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti degli enti locali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico in vigore per il personale degli enti locali, integrato dal regolamento allegato alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, per quanto non modificato dal comma precedente, deve interpretarsi nel senso che il personale dei parchi e delle riserve naturali regionali viene iscritto dalla data delle rispettive assunzioni in servizio, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza rispettivamente alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

Art. 2.

Dotazioni organiche

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

1) 24 aprile 1980, n. 29;
2) 28 aprile 1980, n. 30;
3) 28 aprile 1980, n. 31;
4) 28 aprile 1980, n. 32;
5) 2 maggio 1980, n. 34;
6) 16 maggio 1980, n. 45;
7) 16 maggio 1980, n. 46;
8) 16 maggio 1980, n. 48;
9) 20 maggio 1980, n. 51;
10) 30 maggio 1980, n. 65;
11) 30 maggio 1980, n. 66,

sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

a) Riserva naturale speciale del parco Burcina: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 3
VI livello: n. 1
IX livello: n. 1;

b) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 3
VI livello: n. 1
IX livello: n. 1;

c) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 2 dipendenti inseriti al V livello;

d) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 3
VI livello: n. 1
IX livello: n. 1

e) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco: si avvale del personale del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè;

f) Parco naturale della Val Troncea: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 6
VI livello: n. 1
IX livello: n. 1

g) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 6 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 4
VI livello: n. 1
IX livello: n. 1

h) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 3 dipendenti inseriti al V livello;

i) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 6
VI livello: n. 1
IX livello: n. 1

l) Parco naturale dell'Argentera: n. 20 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 16
VI livello: n. 2
IX livello: n. 1
un direttore a cui è attribuito il X livello.

m) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè: n. 20 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 16
VI livello: n. 3
IX livello: n. 1
un direttore a cui è attribuito il X livello.

I livelli previsti dall'art. 2 e seguenti della legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, come quelli previsti nel regolamento ad essa allegato si intendono così modificati in base alla seguente equiparazione:

livello regionale	D.P.R. 810/80
IV	**V**
V	**VI**
VII	**IX**
VIII	**X**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Il personale dipendente del comune di Castagneto Po, previsto in n. 3 unità, con mansioni di vigilanza e manutenzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, istituita con la legge regionale 2 giugno 1978, n. 29, è equiparato a tutti gli effetti al personale di cui alla presente legge con l'attribuzione del V livello.

Art. 3.
Dotazioni organiche dei consorzi

Per i consorzi di gestione del parco naturale della Valle del Ticino, del parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, istituiti con leggi regionali 21 agosto 1978, n. 53, 31 agosto 1979, n. 52 e 16 maggio 1980, n. 47, sono stabilite le seguenti dotazioni organiche:

a) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 29 dipendenti così ripartiti per livello:

IV livello: n. 3
V livello: n. 19
VI livello: n. 4
IX livello: n. 2
un direttore a cui è attribuito il X livello;

b) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 22 dipendenti così ripartiti per livello:

IV livello: n. 2
V livello: n. 15
VI livello: n. 2
IX livello: n. 2
un direttore a cui è attribuito il X livello;

c) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 6 dipendenti così ripartiti per livello:

V livello: n. 4
VI livello: n. 1
IX livello: n. 1.

Le funzioni di direttore del parco sono affidate al direttore del parco naturale della Valle del Ticino.

Sono abrogati gli articoli 9 e 10 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, gli articoli 9 e 10 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, e l'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

Gli statuti dei parchi naturali della Valle del Ticino, delle Capanne di Marcarolo e dei Lagoni di Mercurago, debbono essere modificati dai rispettivi consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge.

Art. 3-*bis*

L'attuazione delle piante organiche previste agli articoli 2 e 3 della presente legge e dalla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, è subordinata al preventivo parere favorevole della giunta regionale, espresso in modo formale.

Art. 4.
Personale di vigilanza

Al personale di V livello, avente funzioni di vigilanza e di manutenzione dei parchi e delle riserve naturali regionali (guardie-parco), sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 3 del regolamento allegato alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, di cui è parte integrante.

A tale personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal presidente del parco.

Art. 5.
Norma transitoria

Per la prima costituzione dell'organico del parco dell'Orsiera-Rocciavrè, di cui all'art. 2, lettera *m*), e del parco naturale della Val Troncea, di cui all'art. 2, lettera *f*), si può provvedere con il personale di cui all'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 31.

Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel V livello nella misura di n. 4 dipendenti per il parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè, e nella misura massima di n. 2 dipendenti per il parco naturale della Val Troncea.

Art. 6.
Personale in servizio

Il personale attualmente in servizio presso il parco naturale dell'Argentera, costituito da n. 13 dipendenti con funzioni di vigilanza, a norma del primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 65, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel V livello e nell'ambito della previsione di cui alla lettera *l*) del precedente art. 2.

Il trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è quello della legislazione per il personale degli enti locali vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il livello iniziale conferito in base a quanto previsto al comma precedente.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario del personale degli enti locali, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo.

Art. 7.
Regolamento del personale

Ogni parco ed ogni riserva naturale deve dotarsi di un regolamento del personale che preveda anche le figure professionali corrispondenti ai livelli individuati dalla presente legge

Il regolamento di cui al comma precedente diviene esecutivo dopo approvazione con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 600.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo di lire 30.000.000 del cap. 7940, di L. 220.000.000 del cap. 7960, di lire 50.000.000 del cap. 7980, di L. 60.000.000 del cap. 7990, di lire 20.000.000 del cap. 8005, di L. 20.000.000 del cap. 8010, di lire 20.000.000 del cap. 8020, di L. 20.000.000 del cap. 8040, di lire 110.000.000 del cap. 8050, di L. 20.000.000 del cap. 8185, di lire 30.000.000 del cap. 8190, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: « Oneri per il personale dei parchi e delle riserve naturali regionali ».

Gli stanziamenti per gli anni 1983 e seguenti saranno previsti con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.

La retribuzione del personale di cui alla presente legge è assicurata dalla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 agosto 1982

ENRIETTI

(4691)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822990)